

La “cattolica diversità” della Chiesa nella cura pastorale tra i migranti

Luigi SABBARESE

Sommario: Introduzione; 1. Il fondamento ecclesiologico di una Chiesa “differente”; 2. I migranti nelle Chiese particolari: appello alla “cattolica diversità”; 3. Nella pastorale dei migranti anzitutto le persone, cioè i migranti stessi; 4. Le strutture intese come luoghi di unità e di cattolicità; 5. I migranti hanno uno statuto ecclesiale?; 6. I tratti organizzativi di una pastorale specifica per i migranti; 7. Il primato dei migranti e dei pastori al loro servizio; 8. La “cattolica diversità” intraecclesiale: il caso della cura pastorale degli orientali in diaspora.

Introduzione

Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti costituiscono nel Codice latino e in quello orientale specifiche categorie di fedeli, ai quali il Legislatore attribuisce una peculiare attenzione, volta soprattutto a garantire una adeguata cura pastorale. Infatti, tenendo conto che si trovano in una situazione di mobilità, che non permette loro di ricevere una ordinaria cura pastorale, deve essere loro assicurata quella cura che sarebbe stata comunque garantita se avessero mantenuto il proprio domicilio, e quindi il riferimento a quelle strutture territoriali di cui la Chiesa dispone per la cura dei suoi fedeli. Per quanti, invece, si muovono, è necessario approntare strutture pastorali non solo su base territoriale ma anche su base personale.

Non si vuole qui certo ripercorrere l’intera normativa ecclesiastica,¹

¹ Cosa che ho già fatto in una mia monografia, cui mi permetto di rimandare: Luigi SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Città del Vaticano 2006.

specie quella del Codice di diritto canonico per la Chiesa latina² e del Codice dei canoni delle Chiese orientali;³ tuttavia, sulla scorta del dettato conciliare⁴ circa la cura pastorale dei migranti e di quanti sono ad essi assimilati, vorrei approfondire il significato e la rilevanza della “cattolica diversità” ecclesiale che emerge, tra gli altri ambiti, proprio nell’attenzione che la Chiesa ha posto nella cura pastorale dei migranti e che ha tradotto in linguaggio normativo.

- 2 Per lo studio del Codice latino nella prospettiva della pastorale dei migranti, rimando a Velasio DE PAOLIS, *Codice di Diritto Canonico*, in Graziano BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, Cinisello Balsamo [Mi] 2010, 166–175.
- 3 Per la pastorale dei migranti cattolici orientali nel contesto del Codice orientale, vedi Lorenzo LORUSSO, *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, in *Ibidem*, 160–165.
- 4 Tra tutti si veda specialmente CD 18: «Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti ai trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti. Le Conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Sede Apostolica, adattate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone». Per uno studio approfondito dell’*iter* di redazione di CD 18 e del magistero conciliare in relazione alla pastorale dei migranti, rimando a Velasio DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nei documenti conciliari*, in *Id.*, *Chiesa e migrazioni*, scritti raccolti da Luigi Sabbarese, Città del Vaticano 2005, 39–59; più in breve *Id.*, *Concilio Vaticano II*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 176–182; Miguel Angel ORTIZ, *La “especial solitud por algunos grupos de fieles”. El n. 18 del decreto “Christus dominus” y la pastoral de la movilidad humana*, in Péter ERDŐ – Péter SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*, Budapest 2002, 137–155.

A garanzia della cura pastorale per i migranti e a tutela del loro lo statuto giuridico è rilevante l'organizzazione su base personale; questa trova ampia attuazione sia nell'ambito delle previsioni codiciali (si pensi alle circoscrizioni parrocchiali personali⁵ in favore dei migranti di una determinata lingua, nazione o rito), sia di quelle extracodiciali (ad esempio gli Ordinariati latini per fedeli orientali in diaspora⁶). Ma più che alle strutture, mi preme mettere in evidenza il criterio personale che giustifica, nel contesto ecclesiologicalo della *catholica varietas*, l'organizzazione della pastorale specifica che si rende visibile nelle strutture.

Un'utile rassegna bibliografica ha rilevato che «la disciplina teologica che più di ogni altra ha affrontato in modo sistematico il fenomeno migratorio è il diritto canonico. I saggi di questa disciplina teologica forniscono le interpretazioni e le indicazioni più puntuali. Essi analizzano i documenti del Magistero, mettendo in evidenza la pluralità di metodi pastorali proposti. Di fatto i nuovi Codici di Diritto Canonico, sotto la spinta del Concilio Vaticano II, danno uno spazio ragguardevole al fenomeno della mobilità»⁷.

In verità, la canonistica si è cimentata sull'argomento della cura pastorale dei migranti e lo ha fatto seguendo diverse prospettive di ricerca.

5 Cf. Velasio DE PAOLIS, *Parrocchia personale*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 783–789; Joseph M. BONNEMAIN, *Parroquia personal*, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por Javier OTADUY – Antonio VIANA – Joaquín SEDANO, Pamplona 2012, vol. V, 926–929.

6 Cf. Astrid KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in GEFAELL *Cristiani orientali* (nt. 6), 233–267; Antonio VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in *Diccionario General* (nt. 5), vol. V, 812–814.

7 Graziano TASSELLO – Luisa DEPONTI – Felicina PROSERPIO (a cura di), *Migrazioni e scienze teologiche. Rassegna bibliografica (1980–2007)*, Basilea 2009, 19–20.

La prospettiva magisteriale ha evidenziato l'interesse del Magistero ecclesiale e specialmente pontificio⁸ che ha individuato il progresso, il metodo e le strutture che i vari documenti ecclesiastici, o almeno i principali, hanno indicato nell'organizzazione della pastorale per i migranti, senza perdere di vista il quadro ecclesiologico e quindi normativo di riferimento.

La prospettiva strutturale han privilegiato l'assetto organizzativo e quindi normativo formalizzato (e non formalizzato, come ad esempio il diritto dei migranti ad una pastorale specifica sempre affermato dal Magistero ma non entrato in nessun canone specifico) nel Codice di Diritto Canonico (1983) per la Chiesa latina e nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali (1990) e attualizzato nell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* (2004).⁹

- 8 Per una visione completa sull'evoluzione del Magistero pontificio verso i migranti è assai utile l'ottimo studio di Lorenzo PRENCIPE, *I Papi e le migrazioni*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 746–783.
- 9 «[...] l'Istruzione poi dedica uno spazio considerevole alle strutture e pratiche pastorali che devono funzionare per un'efficace cura pastorale dei migranti. Ci si rende conto ancora una volta che queste considerazioni non sono meramente funzionali o pragmatiche, ma incarnano una teologia e spiritualità di comunione, intesa specialmente come unità nella pluralità, che è espressione della cattolicità»: Robert SCHREITER, *Cattolicità*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 106–107. Un ampio e motivato commento, anche sulla problematicità di tale documento, è offerto da Velasio DE PAOLIS, *L'Istruzione Erga migrantes caritas Christi. Aspetti canonici*, in Graziano BATTISTELLA (a cura di), *La missione viene a noi. In margine all'Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, Città del Vaticano 2005, III–138; Velasio DE PAOLIS, *Il Codice di Diritto Canonico e l'Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *La sollecitudine della Chiesa verso i migranti*, Città del Vaticano 2005, 68–86. Sulle novità e i limiti della sezione normativa dell'Istruzione, rinvio al mio *L'«Ordinamento giuridico-pastorale» dell'Istruzione Erga migrantes*, in BATTISTELLA (a cura di), *La missione, op. cit.*, 139–169. Per una lettura dell'Istruzione in prospettiva orientale è utile il contributo di Cyril VASIE, *Alcune considerazioni sull'Istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *La sollecitudine della Chiesa, op. cit.* 87–107.

Infine, la prospettiva contenutistica ha offerto una lettura tematica che pone in evidenza l'origine, i cambiamenti e l'attuale assetto organizzativo che la Chiesa ha raggiunto nella pastorale specifica per i migranti, mediati specialmente attraverso lo spirito che anima il diritto ecclesiale dopo il Vaticano II, cioè il suo inserimento nel mistero della Chiesa.

Nell'intento di voler arricchire le piste di ricerca già sperimentate,¹⁰ come ho già accennato, intendo qui soffermarmi maggiormente sulle persone per la costruzione di una Chiesa differente; accennerò comunque alle strutture ma ponendomi nella prospettiva delle persone e insistendo sul principio di personalità che, specialmente nella codificazione latina,¹¹ è stato assunto accanto a quello della territorialità nell'assetto organizzativo ecclesiale.

1. Il fondamento ecclesiologico di una Chiesa “differente”

Volendo porre l'accento sulle persone dei migranti, i quali costituiscono il “differente” ecclesiale, sembra opportuno privilegiare e, quindi, percorrere la pista della ecclesialità.

Riguardo all'organizzazione della cura pastorale dei migranti, la prospettiva ecclesiologica raccomanda di pensare che sia il Codice di Diritto Canonico sia quello dei Canonici delle Chiese Orientali si possono adeguatamente comprendere all'interno di una corretta visione di Chiesa. Pertanto è necessario procedere, come dal suo aspetto fon-

¹⁰ Raccolte nel mio saggio “L'organizzazione della Chiesa nella cura pastorale per i migranti” [Graziano TASSELLO (a cura di), *Migrazioni e teologia. Sviluppi recenti*], in *Studi emigrazione* 47 (2010) 409–443.

¹¹ Nel CCEO si può dire che tale principio è insito connaturalmente al dettato normativo, in quanto il Codice orientale è strutturato sul *ritus* che costituisce una delle condizioni principali in base alla quale è organizzata la condizione canonica della persona fisica nella Chiesa e viene modulato il suo statuto giuridico.

tale, dalla considerazione dei migranti e della cura pastorale specifica ad essi dovuta, in quanto fedeli inseriti in una Chiesa particolare, dove essi costituiscono un valido richiamo alla cattolicità della Chiesa.

Non vi è pastorale, né struttura organizzativa che possa avere senso pieno se non a partire dalla visione di Chiesa cui ci si vuole riferire. Sulla scorta di una simile convinzione, il primo aspetto da cui non si può prescindere concerne propriamente i fondamenti e presupposti ecclesiologici che giustificano l'organizzazione della Chiesa nella cura pastorale dei migranti.¹² Si pensi, ad esempio, agli studi di De Paolis, che, quasi sempre, come tema dominante, ha qualificato gli aspetti canonici della mobilità umana in un contesto e in una visione di Chiesa. Tra i molti, qui indico uno tra i suoi più recenti contributi, nel quale, tra l'altro si legge: «Nella forma della pastorale dei migranti praticata dalla Chiesa si riflette la nuova comprensione che la Chiesa ha di se stessa, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ecclesiologico. La Chiesa particolare è chiamata ad aprirsi ulteriormente alla cattolicità. Infatti la nuova posizione ecclesiologica evidenziata dai documenti del concilio Vaticano II non poteva non influenzare profondamente anche la riflessione e la prassi della Chiesa sulla cura pastorale dei migranti».¹³

Costantemente, la letteratura canonistica si è sforzata di “tematizzare” la cura pastorale dei migranti sempre facendo riferimento ai

12 Per l'approfondimento di questa prospettiva, mi permetto di rinviare a quanto ho già scritto altrove: “La cura pastorale per i migranti: alla ricerca di presupposti e fondamenti”, in *Euntes Docete* 58 (2005) 269–284; *Per una pastorale dei migranti. Presupposti e fondamenti*, in Luigi SABBARESE – James J. CONN (a cura di), in *Iustitia in caritate*. Miscellanea in onore di Velasio De Paolis, Città del Vaticano 2005, 333–354; *Fondamenti e modelli di pastorale multi-etnica: una nuova frontiera dell'evangelizzazione nella Chiesa in Italia*, in AA.VV., *Il pluralismo religioso e culturale della società italiana. Interrogativi ai consacrati*, Roma 2008, 58–72.

13 Velasio DE PAOLIS, “La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una rassegna dei principali documenti”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 11–28.

fondamenti teologici ed ecclesiologici.¹⁴

Si tratta qui di considerare la dimensione cattolica della Chiesa e la reciproca immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare, alla luce delle quali poter cogliere il contributo specifico e proprio delle migrazioni.

L'effetto visibile della comunione, che la Chiesa particolare vive con e per i migranti, si ha nelle strutture pastorali specifiche, ma, prima e oltre le strutture, bisogna insistere sul fondamento che deve guidare l'azione della Chiesa particolare verso i migranti; tale fondamento si rinviene nella *communio* che deve trasparire anche nei criteri della territorialità e della personalità, criteri che regolano il costituirsi delle strutture pastorali per i migranti e per le varie forme di mobilità umana.

Ogni azione pastorale, come quella per i migranti, si colloca nell'ambito dell'ecclesialità e della missionarietà. Anche la pastorale per i migranti ha la sua scaturigine nel mistero della Chiesa; tale pastorale, proprio per la peculiare condizione di sradicamento e di rischio di disgregazione cui i migranti, che ne sono i destinatari, sono sottoposti, ha bisogno di riferirsi al suo naturale collante che è la comunione. Nell'organizzazione specifica che la contraddistingue, tale

14 In tal senso, oltre a De Paolis, si è orientato anche Jean BEYER, *Fondamento ecclesiale della pastorale dell'emigrazione*, in DIREZIONE GENERALE DEI MISSIONARI SCALABRINIANI (a cura di), *Per una pastorale dei migranti. Contributi in occasione del 75° della morte di mons. G.B. Scalabrini*, Roma 1980, 128–148, e in Jean BEYER – Marcello SEMERARO (a cura di), *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, vol. II, Roma 1985, 9–34; più di recente anche altri Autori, che si sono interessati all'organizzazione della pastorale dei migranti, non hanno omesso di enfatizzare, giustamente, premesse o presupposti ecclesiologici dei diritti dei fedeli migranti; si veda, ad esempio Eduardo BAURA, “Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia”, *Ius Canonicum* 43 (2003), 51–86 oppure Renato CORONELLI, “La cura pastorale dei migranti nella Chiesa particolare”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 29–59.

pastorale si adatta, è provvisoria, e perciò si rinnova,¹⁵ ma non può farlo se non all'interno della comunione, partendo da essa e mirando ad essa.

Le Chiese particolari possono diventare, per loro stessa natura, i luoghi dove i migranti sperimentano la profonda unità dell'essere ecclesiale, dove la loro identità culturale viene salvaguardata e accompagnata da un modo di esprimere la propria fede, anche se con elementi etnico-linguistici, religiosi e devozionali, che necessariamente si diversificheranno da quelli propri delle Chiese particolari di arrivo. Gli elementi culturali fanno parte dell'economia della creazione e, come tali, vanno salvaguardati nella loro esistenza e identità e, dove è necessario, vanno evangelizzati. Ciò vale anche per i migranti, di fronte ai quali la missione della Chiesa si esplica nel compito, ad essa esclusivo, di evangelizzare gli uomini, attraverso l'evangelizzazione della loro cultura.

2. I migranti nelle Chiese particolari: appello alla “cattolica diversità”

La presenza dei migranti nella Chiesa particolare costituisce un valido appello e un richiamo continuo a riconoscersi sempre più come strumento che ha bisogno di arricchirsi di diversità per vivere autenticamente l'universalità: «L'universalità infatti va concepita non come uniformità ma piuttosto come unione, *communio* tra i diversi, nel rispetto delle peculiarità di tutti e nella ricerca del bene di ognuno».¹⁶

La Chiesa è per sua natura una e cattolica. Ogni Chiesa particolare è cattolica, in quanto realizza l'unica Chiesa di Cristo, per cui i migranti nella pratica della loro fede non solo non si sentono stranieri in nessun paese dove vive e opera la Chiesa di Cristo che celebra l'Euca-

15 Cf. Velasio DE PAOLIS, “La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX”, in *Ius Canonicum* 43 (2003), 32–36.

16 VASIE, *Alcune considerazioni* (nt. 9), 89.

restia, fonte di unità, ma sensibilizzano la Chiesa particolare ad aprirsi verso l'universale e a sperimentare in maniera più visibile la cattolicità nella particolarità.

La migrazione umana, in quanto oggetto della cura pastorale della Chiesa, investe la questione del rinnovamento stesso della vita ecclesiale; non è solo una questione di relazione tra Chiese particolari, di partenza e di arrivo, ma è fondamentalmente un problema ecclesologico.¹⁷

Sotto questo profilo, la migrazione si presenta come un «problema che nasce per effetto di una delle discontinuità sicuramente più rimarchevoli che con la sua stessa presenza il migrante immette nella continuità della Chiesa particolare»;¹⁸ infatti ogni fedele ha un *background* culturale che è strettamente legato al proprio sentire e vivere la fede e i sacramenti, a livello comunitario e personale. Si pone, quindi, per la Chiesa particolare, la necessità dell'*integrazione* pastorale e liturgica del migrante, salvaguardandone tutta l'originalità ed evitando la tentazione che questa discontinuità venga assimilata nel *continuum* dell'ecclesialità particolare.¹⁹

La nota della cattolicità della Chiesa non impedisce le diversificazioni e le caratterizzazioni culturali particolari: «L'identità culturale di una minoranza come quella dei protagonisti delle migrazioni (come del resto anche della eventuale maggioranza indigena) deve essere salvata ad ogni costo».²⁰

17 Cf. Jean BEYER, *Fondamento ecclesiale della pastorale dell'emigrazione*, in Jean BEYER – Marcello SEMERARO, (a cura di), *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Vol. II, *op. cit.*, 9.

18 Piero Antonio BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1992, 35.

19 Cf. *Ibidem*, 36.

20 Eugenio CORECCO, *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesologici di Eugenio Corecco*, Supplemento redazionale di "Servizio Migranti" 5 (1995), X.

3. Nella pastorale dei migranti anzitutto le persone,
cioè i migranti stessi

La Chiesa è comunione ed ha la sua scaturigine, il suo modello e la sua meta nella comunione trinitaria. La partecipazione e la valorizzazione delle migrazioni all'interno della Chiesa particolare devono essere intese alla luce della *communio*: questa meglio aiuta a comprendere la vera natura della Chiesa, mentre è rischioso il concetto di assimilazione, inteso solo come omologazione delle diverse espressioni di fede rispetto a quella locale; e anche quando queste si valorizzano, si deve evitare anzitutto il rischio «di operare una salvaguardia del diverso ecclesiale».²¹

È la *communio* che va salvaguardata. Il problema centrale non è difendere un'espressione culturale, ma costruire la cattolicità della Chiesa nelle Chiese particolari. La costruzione della cattolicità in quanto tale deve caratterizzare ogni Chiesa, anche a prescindere dal fenomeno migratorio.

I migranti costituiscono, anzitutto, un “problema” ecclesiale, che pone la domanda e la difficoltà di come far vivere a fedeli fuori del loro contesto culturale la propria fede senza appiattimenti o rinnegamenti delle loro peculiarità. Per cui, da un punto di vista pastorale, la mobilità si configura come «un problema di vita cristiana»,²² che va salvaguardata e difesa.

4. Le strutture intese come luoghi di unità e di cattolicità

La pastorale dei migranti è una pastorale della Chiesa e di ogni Chiesa particolare; e la corresponsabilità verso lo sviluppo universale della Chiesa particolare è di tutti, migranti e autoctoni: si tratta

²¹ BONNET, *Comunione ecclesiale* (nt. 18), 37.

²² L'espressione è di BEYER, *Fondamento* (nt. 14), 138; e BEYER –SEMERARO, *Migrazioni* (nt. 14), 19.

di «educare i cristiani ad essere Chiesa dappertutto – non solo nella propria comunità d’origine – e a creare dei luoghi di unità ecclesiale all’interno della Chiesa locale stessa. Anche la pastorale delle “migrazioni” deve avere come obiettivo finale quello dell’unità dei cristiani».²³

Alla luce di questo obiettivo si devono valutare la legislazione canonica e le relative modalità in cui è stato declinato normativamente sia lo statuto canonico dei fedeli migranti sia la ricezione di strutture specifiche per la loro cura pastorale. Nonostante l’assenza, o almeno la non formalizzazione, di un diritto dei migranti ad una pastorale specifica, certamente il CIC/83 e il CCEO hanno recepito in buona parte le istanze ecclesiologiche del Vat. II e le strutture specifiche, ormai collaudate, per rispondere alla cura pastorale dei migranti.

Il Codice latino, tentativo di tradurre in linguaggio canonistico l’ecclesiologia conciliare, va esaminato esattamente alla luce dello spirito nuovo che lo anima.

Proprio l’analisi dei testi conciliari circa la pastorale dei migranti ha mostrato che la Chiesa ha una pastorale specifica per i migranti, che tale pastorale ha una propria ragion d’essere, che è affidata a tutto il popolo di Dio, con ruoli specifici spettanti ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici e che necessita di strutture adeguate.²⁴

Nonostante questa lunga e collaudata tradizione, che nella Chiesa ha sempre riservato un peculiare trattamento pastorale ai migranti, tra i diritti fondamentali dei fedeli non viene enunciato quello del migrante ad avere una cura pastorale nel rispetto della propria cultura e lingua,²⁵ anche nel CIC/83, è, tuttavia, possibile rintracciare gli ele-

23 Eugenio CORECCO, *Considerazione teologica sul tema “emigrazione e cultura”*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco, op. cit.*, L.

24 Cf. Velasio DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*, Città del Vaticano 1991, 195–225.

25 Su tale assenza ha insistito più volte Piero Antonio BONNET, “Il diritto-dove-

menti che, sia pure in modo implicito, contengono di fatto l'enunciazione di tale diritto e dovere.²⁶

5. I migranti hanno uno statuto ecclesiale?

Preso atto che i testi codiciali non hanno elaborato una formalizzazione esplicita del diritto dei migranti ad una pastorale specifica,²⁷ e partendo dalla lettura di alcuni tra i doveri e i diritti che integrano lo statuto che i Codici presentano circa i fedeli in genere, è possibile rintracciare e recepire aspetti specifici atti a configurare uno statuto dei doveri e diritti dei fedeli migranti.

Sulla base della pari dignità e comune condizione dei fedeli nella Chiesa, si riconoscono i diritti fondamentali dei fedeli circa gli aiuti spirituali della Chiesa: i migranti, alla pari degli altri fedeli e più di essi, hanno diritto a ricevere i beni spirituali, a esercitare il culto divino secondo il proprio rito, a ricevere l'educazione cristiana secondo la propria lingua e cultura e quindi ad avere una pastorale specifica.²⁸

La situazione del migrante coinvolge una necessità fondamentale e legittima del fedele poiché chiama in causa direttamente il suo rapporto con Dio. Il fedele migrante ha «il diritto-dovere di attingere Dio, e quindi di salvarsi, senza rinnegare né rinunciare alla propria

re del fedele migrante”, in *On the Move* 39 (1983) 99–100. L'Autore è tornato sull'argomento anche in *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano 2004, 143–155.

26 Cf. Jean BEYER, “Le nouveau Code de Droit Canonique et la pastorale de la mobilité », in *On the Move* 39 (1983) 3–28.

27 Cf. Eduardo BAURA, *Emigrante*, in *Diccionario General* (nt. 5), vol. III, 589–592; Piero ANTONIO BONNET, *Diritti dei migranti nella Chiesa*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 390–396.

28 Cf. Josemaria Ferrandis SANCHIS, “La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti (aspetti giuridici fondamentali)”, in *Fidelium Jura* 3 (1993) 460–467; mi permetto di rinviare anche al mio *Girovaghi, migranti* (nt. 1), 71–82.

identità di *christifidelis* sia individuale che comunitario»,²⁹ e per far questo ha bisogno che il diritto ecclesiale gli assicuri tutte le condizioni che possano consentirgli di sviluppare coerentemente, nel peculiare contesto comunitario nel quale è inserito, il proprio diverso modo di esprimere e di incarnare l'unità che è insuperabilmente comune a tutti nel Popolo di Dio, pur se, in rapporto alla continuità della "portio populi Dei" nella quale vive, si incarna quale discontinuità.³⁰

La fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e il diritto di ognuno di vivere nella Chiesa secondo la propria condizione postulano per il migrante il riconoscimento della propria e specifica condizione di diversità, che si manifesta nel diritto-dovere all'accoglienza da parte della Chiesa particolare; tale attuazione è un'esigenza ineludibile e radicale per una Chiesa che nasce, si modella e cresce in rapporto a una comunione. Sul modello di tale relazione comunionale, si profila il diritto-dovere a un inserimento e a una partecipazione ecclesiale non discriminanti, per cui far parte di una Chiesa particolare, che ha in sé la dimensione universale e cattolica non esige altro titolo se non il battesimo. Per il migrante diventa necessario, per rendere sempre più completo e visibile l'inserimento della sua particolare diversità nella continuità della Chiesa particolare, godere del diritto-dovere a una cura pastorale specifica.³¹

29 Cf. BONNET, "Il diritto-dovere" (nt. 25), 99.

30 ID., *Comunione ecclesiale* (nt. 18), 48.

31 Cf. *Ibidem*, 49–51. Per le strutture di pastorale specifica per i migranti, si possono vedere gli studi di Antonio VIANA, "La sede apostólica y la organización de la asistencia pastoral a los emigrantes", in *Ius Canonicum* 43 (2003) 87–121; José SAN JOSÉ PRISCO, "Los emigrantes en la Iglesia particular", in *Ius Canonicum* 43 (2003) 135–165; mi permetto di rinviare anche al mio "Missio ad migrantes: missione della Chiesa. Lineamenti di organizzazione della pastorale della mobilità umana", in *Euntes Docete* 57 (2004) 39–65.

6. I tratti organizzativi di una pastorale specifica per i migranti³²

La pastorale per i migranti,³³ proprio perché specifica, «è per la sua stessa natura straordinaria e provvisoria, appunto perché specifica e dovuta al fatto che quella ordinaria è insufficiente o manca del tutto».³⁴ La pastorale ordinaria con cui la Chiesa provvede a tutti i suoi fedeli è quella offerta nella comunità parrocchiale attraverso il parroco. La pastorale verso i migranti non può e non deve essere alternativa o autonoma rispetto a quella che si ha nei confronti dei parrocchiani, da parte del parroco, responsabile di tutti i fedeli che vivono nel territorio della parrocchia. Inoltre essa non deve neppure limitarsi al «minimum indispensabile, “sufficiente” ed uguale per tutti [...], bensì provvedere abbondantemente e adeguatamente ai bisogni spirituali, tenendo sempre presente sia il fine a cui tali mezzi sono indirizzati e per cui sono stati istituiti da Cristo, sia le peculiari e specifiche circostanze di vita delle persone».³⁵

L'appartenenza simultanea del migrante alla Chiesa particolare e alla comunità etnica al suo interno comporta da parte della Chiesa «la necessità di piegare le strutture al servizio delle anime, in particolare significa rispetto per il migrante e per il suo inserimento, sia pure graduale, nella comunità parrocchiale territoriale [...]».³⁶ Di conseguen-

32 «[...] se trata de aquella actividad institucional de la Iglesia, jerárquicamente estructurada y organizada, que en orden a la consecución de su misión – la salvación de todas las almas – toma en consideración algunos factores específicos y especiales de las personas, de los que se derivan peculiares necesidades que exigen una atención pastroal especial; es decir, una pastoral que en cuanto a sus contenidos, métodos, cualidades, etc., se diferencia, en un sentido relevante, de la actividad pastoral común y ordinaria»: Josemaría SANCHIS, *Pastoral especializada*, in *Diccionario General* (nt. 5), vol. V, 951.

33 Cf. Graziano TASSELLO, *Pastorale dei migranti*, in BATTISTELLA, *Migrazioni* (nt. 2), 794–806.

34 DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti* (nt. 24), 202.

35 SANCHIS, “La pastorale” (nt. 28), 465.

36 DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti* (nt. 24), 202.

za le strutture che si adeguano ad una pastorale specifica migratoria non sono altro che l'espressione di quella materna sollecitudine che la Chiesa mostra nei confronti dei fedeli, in modo che «non facciano sentire il migrante straniero alla Chiesa particolare nella quale si trova a vivere».³⁷

La pastorale per i migranti dunque, non diversamente dalla pastorale ordinaria, ha proprie istituzioni e strutture. Come già indicato dalla Costituzione *Exsul familia* (1 agosto 1952) e dalla Lettera alle Conferenze episcopali sul tema “Chiesa e mobilità umana” (26 maggio 1978), i migranti devono beneficiare di una cura pastorale sufficiente e comunque non minore di quella di cui godono gli altri fedeli nella vita della Chiesa. Per corrispondere appieno a tale cura la Chiesa ha elaborato strutture di pastorale per i migranti a diversi livelli: universale, sovradiocesano, diocesano e parrocchiale.

Proprio parlando delle strutture si percepisce che l'attenzione della Chiesa si dirige sempre verso le persone, verso i migranti, anzitutto, senza però dimenticare i pastori e tra questi i missionari d'emigrazione. A nessuno sfugge l'importanza che assume l'assistenza pastorale e spirituale degli stessi sacerdoti che seguono i migranti e che esercitano il ministero in una diocesi che, sotto molti aspetti, è ad essi estranea, e non hanno un presbiterio e una comunità nella quale essi si trovino in una situazione di normalità. La legislazione della Chiesa sottopone tali sacerdoti, che continuano a rimanere incardinati alla diocesi di origine, alla giurisdizione del Vescovo presso il quale svolgono il loro ministero pastorale, sia per l'esercizio pastorale sia per la vita personale.

Nell'ambito della Chiesa particolare, e all'interno di questa a livello parrocchiale e di strutture vicine alla parrocchia, si possono individuare tre aspetti: il primo investe la responsabilità del Vescovo e dei pastori in genere di essere solleciti verso chi, come il migrante, non

37 BONNET, *Comunione ecclesiale* (nt. 18), 39.

può usufruire della cura pastorale ordinaria, proprio perché si trova a vivere fuori dal proprio domicilio canonico³⁸ e pertanto, in ragione del territorio in cui si trova acquista un particolare legame con quel territorio, in base al quale si stabilisce chi è il suo Ordinario del luogo e chi è il suo parroco; il secondo aspetto si interessa del principio tradizionale in base al quale la Chiesa ha sempre organizzato la propria pastorale: il territorio appunto; il criterio territoriale, tuttavia, quando si tratta di pastorale per i migranti perde la sua naturale assolutezza, viene sottoposto a riesame e apre la strada al principio di personalità che viene così canonizzato; quest'ultimo costituisce il terzo profilo sotto il quale analizzare il livello organizzativo della pastorale per i migranti nella Chiesa particolare.³⁹

7. Il primato dei migranti e dei pastori al loro servizio

Tale primato emerge anzitutto nell'affermazione della sollecitudine dei Pastori per chi è privo di cura pastorale ordinaria; e sia il Codice latino sia quello orientale, quando espongono la responsabilità pastorale dei Vescovi e dei pastori di anime in genere divengono puntuali e precisi⁴⁰. Ma il primato della persona emerge anche nella descrizione

38 Cf. Francesco COCCOPALMERIO, *La pastorale dei fedeli che si trovano fuori del loro domicilio*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale* (nt 18), 193–200.

39 Per questi aspetti rimando al mio *Girovaghi, migranti* (nt. 1), nel capitolo circa i criteri per costituire una Chiesa particolare, 91–99.

40 Per uno sviluppo postcodiciale, con cenni alla diaspora orientale, si veda Miguel Delgado GALINDO, *“La cura pastorale del Vescovo verso i migranti” nella esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis*, in Elie RAAD (a cura di), *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, Beyrouth 2008, 613–627; Antonio VIANA, *Estructuras personales y colegiales de gobierno (Con referencia especial al problema de la movilidad humana y de la diáspora de los católicos orientales)*, in *Ibidem*, 219–246 [pubblicato anche in *Folia Canonica* 7 (2004), 24–48]. Per uno studio specifico rimando a Astrid KAPTIJN, *Diaspora*, in *Diccionario General* (nt. 5), vol. III, 295–299.

del concetto pastorale di migrante, come si legge nell'Istruzione *Nemo est*, art. 15:

«Orbene tutti costoro, pur costituendo categorie umane non poco diverse tra loro, hanno in comune condizioni di vita del tutto particolari, che differiscono molto da quelle a cui erano assuefatti in patria, al punto da non poter far capo, per l'aiuto spirituale, al parroco del luogo. Per questo la Chiesa si preoccupa con materna sollecitudine di prestare ad essi un'opportuna assistenza pastorale. È precisamente da questo punto di vista pastorale, di cui ora si tratta, che nel concetto di migranti sono compresi tutti coloro che, per qualunque motivo si trovano a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica e per vere necessità hanno bisogno di un'assistenza particolare».

Riflessi diretti ed immediati anche nel campo della pastorale per i migranti ha sicuramente avuto il riesame del principio di territorialità nell'organizzazione della Chiesa. Il Vat. II, tenendo presente la nuova realtà ecclesiale, aveva parlato della parrocchia e della diocesi come porzione o di gruppi del popolo di Dio, liberando il discorso dall'elemento territoriale, oggi non più, da solo, adeguato ad esprimere una realtà pastorale diversa, data l'estrema mobilità della popolazione da una parte e particolari esigenze pastorali dall'altra.⁴¹ La questione del principio di territorialità fu considerata tanto importante che di essa si occupò fin dall'inizio la stessa Commissione per la revisione del Codice per la Chiesa latina e tra i dieci principi direttivi per la revisione dello stesso Codice, proprio in riferimento alla riforma della diocesi e della parrocchia, fu inserito il principio n. 8, dal titolo *Ordinamento territoriale nella Chiesa*.

41 «Quello che si è voluto rivedere è [...] l'esclusività del criterio territoriale, non la sua persistenza»: Angela Maria PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in Javier CANOSA (a cura di), *I principi di revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 554-555.

Anche se il territorio rimane ancora il criterio più diffuso nell'ordinamento giuridico della vita della Chiesa, esso viene ridimensionato di molto e soprattutto subordinato alle esigenze pastorali. Rimane come principio ordinario, ma non più costitutivo; in ogni caso non è un principio esclusivo, in quanto si possono ammettere altri criteri, dove l'utilità lo consiglia.

Frutto di tale riesame è la canonizzazione del principio di personalità.⁴² Si tratta di un principio innovativo, se si considera che già il Concilio Lateranense IV (1215), che pure aveva indicato la necessità di costituire pastori per i diversi riti o lingue dei fedeli, diceva anche che unico tuttavia doveva essere il Vescovo nel territorio, per non correre il pericolo di creare un *monstrum* con due teste, sullo stesso territorio.⁴³ Il problema è senza dubbio delicato e va pensato con grande ponderazione. Ma già il Concilio vi aveva fatto cenno, per quanto riguarda la soluzione pastorale del problema della mobilità umana.⁴⁴

42 Sul tema si possono vedere gli importanti contributi di Giuseppe DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in CANOSA *I principi* (nt. 41), 561–589 e di Jorge MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los Pastores*, in *Ibidem*, 625–666; Valentín GOMEZ-IGLESIAS C., *El octavo principio directivo para la reforma del Codex Iuris Canonici: el iter de su formulación*, in ERDŐ – SZABÓ, *Territorialità* (nt. 4), 169–193; Antonio VIANA, *Personalidad [principio de]*, in *Diccionario General* (nt. 5), vol. VI, 198–203.

43 *Corpus Iuris Canonici*, Editio lipsiensis secunda post Aemilius Ludouici RICHTERI curas ad librorum manu scriptorum et editioni romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius FRIEDBERG, Pars secunda, *Decretalium Collectiones*, Lipsiae 1881 (ristampa: Graz 1959), col. 192: «Prohibemus autem omnino, ne una eademque civica dioecesis diversos pontifices habeat, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum». Sull'importanza di questo principio rimando al saggio di Orazio CONDORELLI, *Unum corpus diversa capita. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una "varietas Ecclesiarum"*, Roma 2002.

44 Cf. Hervé-Marie LEGRAND, "One Bishop per City. Tension around the Expression of the Catholicity of the Local Church since Vatican II", in *The Jurist* 52 (1992) 369–400.

L'organizzazione della cura pastorale su base personale trova ampia attuazione nell'ambito delle circoscrizioni parrocchiali e di altre simili o all'interno di esse.⁴⁵ Esempio tipico di parrocchia personale è quella costituita in favore dei migranti di una determinata lingua o nazione,⁴⁶ ma non mancano parrocchie per i fedeli orientali costituite in diocesi latine e per i fedeli latini in eparchie orientali. Le parrocchie personali per i migranti sono caratteristiche, tra l'altro, per la possibilità che i migranti hanno di scegliere liberamente di appartenere alla parrocchia territoriale nella quale vivono oppure alla parrocchia personale.

Il criterio personale diventa principio di appartenenza ad una parrocchia, insieme al domicilio o al quasi-domicilio, in modo che chi appartiene ad una parrocchia personale appartiene contemporaneamente anche alla parrocchia territoriale; pertanto il parroco territoriale ha potestà cumulativa con il parroco personale sui fedeli della parrocchia personale, a meno che non risulti diversamente dal decreto di erezione emanato dalla competente autorità. La potestà cumulativa non si estende però anche al parroco personale, in modo che questi la

45 Cf. Jean Claude PERISSET, *Migrazioni e vita parrocchiale*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale* (nt 18), 55–65. Sulle strutture specifiche e affini alla parrocchia è utile il contributo di Eduardo BAURA, *La cura pastorale extraparrocchiale*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La parrocchia*, Milano 2005, 245–281. Sui modelli tradizionali e nuovi della pastorale per i migranti rinvio al mio *Fondamenti e modelli* (nt. 12), 74–94. Circa i modelli nuovi indicati dall'Istruzione EMCC non sempre vi è chiarezza e distinzione tra le diverse strutture proposte; in tal senso già GALINDO, “*La cura pastorale*” (nt. 40), 617, nota 6.

46 Oltre ai contributi già indicati nella nota 5, rimando anche agli studi meno recenti di Giangiacomo SARZI SARTORI, “La parrocchia personale nell'attuale disciplina della Chiesa”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 165–173; Charles SCICLUNA, “La parrocchia personale e la missione con cura di anime affidate ai religiosi”, in *Informationes SCRIS* 15 (1989) 258–277; Aleksander SOB CZAK, “Las parroquias para los emigrantes en el derecho canónico latino”, in *Ius Canonicum* 34 (1994) 227–278.

detiene esclusivamente sui fedeli della parrocchia personale. Rimane chiaro anche che la parrocchia personale è eretta in base ad un criterio territoriale complementare, vale a dire che tale parrocchia viene comunque costituita per fedeli che vivono all'interno di un territorio.

8. La “cattolica diversità” intraecclesiale: il caso della cura pastorale degli orientali in diaspora

A partire dalla promulgazione del CCEO, con la crescente migrazione di fedeli orientali dall'Asia e dal Medio Oriente, dall'Europa centrale e orientale verso i paesi occidentali, è riemersa con maggiore vivacità l'attenzione per una specifica cura pastorale dei fedeli migranti orientali; per essi la storia passata e recente, all'interno della Chiesa, ha aperto un ambito che già altrove ho definito «diaspora nella diaspora». ⁴⁷ Si tratta di una esperienza che ha portato alla ribalta nella Chiesa stessa uno scenario che ha creato la categoria, per così dire, della legittima “cattolica diversità” intraecclesiale. Ci si chiede, allora, quali strutture pastorali adeguate si possano approntare per quei cattolici orientali che migrano e si stabiliscono in territori latini, dove manca il proprio parroco oppure dove non è costituita una gerarchia orientale propria?

Le domande implicano la risoluzione di questioni, antiche e nuove, concernenti molteplici aspetti: anzitutto l'esistenza, all'interno dell'unica Chiesa cattolica, di una *legittima varietas*, comprendente le Chiese orientali e non solo la Chiesa latina, e quindi le problematiche circa l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* con l'eventuale passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*; la cura pastorale di fedeli orientali affidati ad un Vescovo o ad un parroco latino ⁴⁸, in mancanza del

47 Dimitrios SALACHAS – Luigi SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, Città del Vaticano, 2004, 371.

48 Cf. Massimo MINGARDI, “La cura pastorale dei fedeli orientali nelle circoscrizioni latine”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 60–78.

Gerarca o del parroco proprio;⁴⁹ la costituzione di eparchie orientali in territori latini; l'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana⁵⁰ e degli altri sacramenti a fedeli orientali da parte di ministri latini;⁵¹ problematiche concernenti il matrimonio interecclesiale e/o interconfessionale;⁵² aspetti che riguardano la vita consacrata nell'ammissione e/o nel passaggio da un istituto latino a uno orientale e viceversa;⁵³ e, ultimamente, in toni più accentuati, la condizione e l'esercizio del ministero di presbiteri orientali uxorati dimoranti in territori latini.⁵⁴

49 Cf. Luis OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in ID. (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia 2005, 209–228.

50 Cf. Luis OKULIK, *L'iniziazione cristiana dei fedeli di rito orientale nei territori della Chiesa latina*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, Milano 2009, 235–254.

51 Tra gli altri, indico qui i contributi di Péter ERDŐ, “Questioni interrituali del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)”, in *Periodica* 84 (1995), 315–353; l'Autore ha proposto una versione aggiornata in ID., “Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)”, in *Folia Canonica* 1 (1998), 9–35; ID., “Problemi interrituali (interecclesiali) nell'amministrazione del sacramento della penitenza”, in *Periodica* 90 (2001) 437–453; ID., “Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica”, in *Folia Canonica* 3 (2000) 43–52.

52 Sulle svariate combinazioni che si determinano a motivo della mobilità umana in ambito matrimoniale è assai illuminante il volume monografico di Joseph PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1992.

53 Cf. Lorenzo LORUSSO, *Casi religiose di rito diverso: problematiche e norme canoniche*, in OKULIK, *Le Chiese sui iuris* (nt. 49), 131–161.

54 Per una trattazione più ampia circa la compresenza sul medesimo territorio di presbiteri celibatari e presbiteri orientali sposati, vedi il mio contributo *Presbiteri orientali uxorati ed esercizio del ministero in diaspora*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento dell'ordine*, Milano 2011, 211–235.

I migranti orientali cattolici sono tenuti all'obbligo di osservare dovunque il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, secondo la definizione data dal can. 28§1 del CCEO; e bisogna avere la possibilità effettiva di adempiere quest'obbligo.⁵⁵

La gerarchia latina locale ha l'obbligo di garantire l'osservanza del proprio rito dei migranti cattolici orientali e il contatto con la gerarchia orientale propria di questi fedeli, specie con il Patriarca e il Vescovo eparchiale.

Per garantire adeguatamente lo stato giuridico dei migranti cattolici orientali che hanno il domicilio o il quasi-domicilio in territori dove manca il proprio parroco oppure nei luoghi dove non è costituita una gerarchia orientale propria, e per assicurare la cura pastorale dei fedeli migranti di un'altra Chiesa *sui iuris*, è assai raccomandabile che si favorisca una specifica azione pastorale da parte di sacerdoti del medesimo rito, quando ciò è possibile, o da parte di altri ministri sacri, osservando sempre l'unità cattolica nella diversità delle tradizioni e dei riti propri.

La sfida della interecclesialità, sia tra cattolici latini e orientali, sia tra cattolici e acattolici, ortodossi e protestanti, si sperimenta maggiormente nel ministero sacro; esso costituisce un osservatorio privilegiato per mettere in luce sia le problematiche legate alla relazione tra CIC e CCEO sia le prospettive da assumere per la risoluzione di questioni che investono non solo l'ambito giuridico, ma anche quello dottrinale e pastorale.

Ambiti privilegiati di interecclesialità sono soprattutto quelli inerenti alla celebrazione e all'amministrazione dei sacramenti, ma anche altri che riguardano l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris*, l'incardinazione, l'escardinazione e l'esercizio del ministero sacro in una Chiesa

55 Rinvio qui a Lorenzo LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematrice e norme canoniche*, Roma 2003.

diversa da quella di origine, la licenza di “biritualismo”, di “cambiamento del rito”, l’ammissione di fedeli e la formazione di seminaristi orientali in Istituti religiosi latini e viceversa, la collaborazione tra gerarchia latina e orientale in vari ambiti della vita ecclesiale.⁵⁶

Una questione solo accennata in dottrina riguarda i chierici orientali uxorati e il loro ministero per i fedeli orientali in diaspora.⁵⁷

Già prima della promulgazione del CCEO, in pratica dalla fine del XIX secolo, era invalsa la prassi di inviare in diaspora anche sacerdoti orientali uxorati; tale prassi fu però bloccata dagli interventi sopra citati; per cui si ritenne di rinviare la trattazione della questione a dopo la promulgazione del CCEO. Oggi, a Codice orientale promulgato, la dottrina si interroga ancora se i tre decreti proibitivi siano ancora in vigore oppure sono stati aboliti.

Il divieto per la diaspora fu introdotto, dietro richiesta dell’episcopato latino, preoccupato che l’ammissione di fedeli coniugati al presbiterato potesse suscitare la *admiratio fidelium* ed avrebbe influenzato negativamente il clero latino, per antica tradizione celibatario.

56 Di questi aspetti mi sono occupato ampiamente nel già citato lavoro SALACHAS – SABBARESE, *Chierici* (nt. 47), 193–375.

57 Per gli interventi in proposito, si veda Lorenzo LORUSSO, “Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato”, in *Angelicum* 83 (2006) 863–864, poi pubblicato anche in Luis OKULIK (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 118–120. Un cenno sulla non concessione delle dispense a sacerdoti orientali uxorati per l’esercizio del ministero in America si trova anche in Pablo GEFAELL, *Impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora*, in *Ibidem*, 145; e in Maria Ionela CRISTESCU, *L’incidenza dello ius particolare nelle Chiese della diaspora*, in *Ibidem*, 213. Per interventi più specifici e recenti rinvio al mio contributo *Presbiteri orientali uxorati* (nt. 54), 211–235 e agli studi di Federico MARTI, “La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale nei territori dell’occidente”, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 605–626, e di Dimitrios SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, in GEFAELL, *Cristiani orientali* (nt. 6), 135–141.

La prospettiva di una revisione della questione, che avrebbe potuto prevedere un'abrogazione delle norme speciali della Sede Apostolica, ancora in vigore, è stata bloccata in partenza, atteso che di recente è stato reiterato il divieto di inviare in diaspora sacerdoti orientali uxorati, sia nei territori in cui esiste già una gerarchia orientale, sia nei territori in cui non esiste una gerarchia orientale e i fedeli orientali sono sotto la potestà dell'Ordinario latino.